

COMUNE DI PRALORMO

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 08 del 30/03/2012**

§ § § § §

Articolo 1 FABBRICATI NON ULTIMATI

1. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; nell'ipotesi in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data di accatastamento.

Articolo 2 ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione di legge, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta vengono equiparate alle stesse:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino occupate o locatate;

2. Vengono considerate pertinenze le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, a condizione che:

- siano possedute ed utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
- siano ubicate nello stesso fabbricato dell'unità immobiliare principale o ad una distanza massima di 200 metri.

Articolo 3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.

2. I valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune sono stabiliti dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento.

Articolo 4 VERSAMENTI

1. Non si fa luogo a versamento se l'ammontare dell'imposta dovuta al Comune per l'intero anno non risulta superiore ad Euro 5,00; se l'importo totale è superiore ad euro 5,00, ma le singole rate risultano inferiori a detto minimo, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta, in unica soluzione.

2. I versamenti operati da un contitolare per conto degli altri, non è ammesso; Si prevede tuttavia la facoltà di considerare detti versamenti regolarmente effettuati, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata tempestivamente e totalmente assolta per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari, anche con la collaborazione dei contribuenti interessati.

Articolo 5 ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi legali.

3. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di liquidazione o accertamento ovvero a rimborso, quando l'importo totale non risulta superiore ad Euro 30,00.

4. Sulle somme dovute per imposta a seguito delle attività di controllo o accertamento e sulle somme da rimborsare, si applicano gli interessi legali.

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dello stesso tributo dovute per le annualità successive; il Responsabile dell'Ufficio Tributi, emette apposito provvedimento di autorizzazione alla compensazione.

Articolo 6 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Nelle ipotesi di obiettiva difficoltà temporanea del contribuente al quale sono stati notificati avvisi di accertamento, è possibile procedere, a seguito di presentazione di apposita istanza motivata, al frazionamento dell'importo dovuto, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

2. Il provvedimento che accorda il beneficio è emesso dal funzionario responsabile del tributo, e l'importo soggetto a rateizzazione è gravato dagli ulteriori interessi al tasso legale vigente.

Articolo 7 INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'attività di accertamento e controllo dell'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio Tributi del Comune che ha partecipato a tale attività. La misura della percentuale viene stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Articolo 9 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

Articolo 10 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni, e quanto non disciplinato dal presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale.

Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/97, entra in vigore dal 1° Gennaio 2012.